



Prefettura di Livorno

Ufficio Territoriale del Governo

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE PRESSO I CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARI UBICATI NELLA PROVINCIA DI LIVORNO DI CUI ALL’ART. 11 DEL D.LGS. 142/2015 PER IL TRIENNIO 2024-2027. CENTRI COSTITUITI DA CENTRI COLLETTIVI CON CAPACITA’ DA 101 A 300 POSTI -

C.I.G. B232F7C7D9

PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO MASCA S.R.L.S.

Il sottoscritto dott. Enrico Cioffi, Responsabile del Servizio Affari Generali ed Attività Contrattuali della Prefettura di Livorno – UTG, in qualità di Responsabile unico di Progetto della procedura di gara europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da centri costituiti da centri collettivi con capacità da 101 a 300 posti,

Premesso che

- con determina a contrarre prot. 27491 del 04.04.2024 del Prefetto di Livorno, è stata indetta la gara telematica europea a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di Centri collettivi di accoglienza con capacità ricettiva da 101 posti ad un massimo di 300 posti complessivi. - CIG: B232F7C7D9;
- il bando di gara e tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul portale della Gazzetta Europea in data 24.06.2024 e in data 26.06.2024 sulla Gazzetta Ufficiale Italiana;
- che alle ore 12.00 del giorno 31 luglio 2024, è scaduto il termine per la presentazione delle offerte come prescritto nel Disciplinare di gara;
- che con decreto prefettizio Prot. N.0062005 del 07/08/2024, è stata nominata la Commissione tecnica esaminatrice per la valutazione delle offerte tecniche – economiche, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 36/2023;
- con comunicazione su Portale Mepa del 08/08/2024 ha informato l’operatore economico della data di apertura della seduta pubblica per l’apertura della Busta amministrativa, prevista per il 9 agosto, alle ore 14.30;
- in tale data, il Responsabile unico del progetto ha proceduto, tramite il portale per le gare telematiche reso disponibile da Consip. S.p.a., alla verifica della documentazione amministrativa relativa alla gara in oggetto, constatando la presentazione delle seguenti offerte:



Prefettura di Livorno

Ufficio Territoriale del Governo

- Operatore Economico *Impresa Sociale Opera Trinitaria s.r.l.* – struttura in Livorno, via Sant'Anna nr.3 per complessivi 150 posti;

- Operatore Economico *Ospita srl* – struttura in Piombino, via Vannucci 4 – ex RSA Phalesia, per complessivi 150 posti;

- Operatore Economico *Masca srls* - struttura in Piombino, via Vannucci 4 – ex RSA Phalesia, per complessivi 150 posti;

- che in sede di verifica della documentazione amministrativa a corredo dell'offerta, si è constatato che la struttura in Piombino, via Vannucci 4 – ex RSA Phalesia è stata oggetto di offerta da parte di 2 operatori economici,
- che al fine di verificare la effettiva legittimazione a disporre dell'immobile per i prossimi 3 anni, con un titolo valido da parte dei presentatori dell'offerta, si è reso necessario attivare, con nota prot. 0064267 del 19/08/2024, la procedura di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023, assegnando un termine di giorni 20 per la proposizione di ogni utile elemento di chiarimento corredato da idonea documentazione;

Tutto ciò premesso, si rileva che:

- e' agli atti della stazione appaltante che l'immobile è attualmente in uso da parte dell'O.E. Ospita srl tramite un preliminare di contratto, datato 10 marzo 2022, con la società Phalesia srl, la cui validità risulta vincolata alla durata della convenzione in atto e sottoposto a rinnovo, salvo risoluzione anticipata con preavviso di 60 giorni.
- la società PHALESIA SRL con nota del 31 agosto 2023 abbia comunicato la volontà di avvalersi della facoltà di risolvere in via anticipata il predetto contratto, nei termini previsti, con l'invito a lasciare l'immobile da cose e persone entro lo scorso 31 ottobre.
- l'immobile è interessato da esecuzione immobiliare nella procedura E.I. 119/2013 e colpito da provvedimento di sequestro/pignoramento per il quale si rendono necessarie le autorizzazioni del caso riferite a tale procedura.
- l'operatore economico MASCA S.R.L.S., ha presentato in gara una dichiarazione di impegno da parte della proprietà dell'immobile, PHALESIA SRL, a rendere disponibile la struttura per la gara in argomento;
- nella domanda di partecipazione e nella dichiarazione di impegno, viene indicato che la società PHALESIA SRL, ha presentato ricorso per concordato preventivo "con riserva" al fine di evitare la dichiarazione dello stato di fallimento, richiedendo l'applicazione delle misure protettive per bloccare la ripresa delle operazioni di vendita del cespite ubicato in Piombino, via Vannucci n. 10, conseguente alla procedura esecutiva immobiliare rubricata al n. 119/13 RGE;



Prefettura di Livorno

Ufficio Territoriale del Governo

Ritendendo che la sussistenza di una procedura esecutiva sull'immobile e/o la sola proposizione di una proposta di concordato, con il relativo piano di concordato in corso di redazione, non costituiscono elementi esaustivi al fine di garantire a questa S.A., la piena legittimità di un eventuale atto locativo dell'immobile proposto che sembrerebbe invece essere condizionata dall'esito della procedura, e' stato pertanto attivata la procedura di soccorso istruttorio.

In sede di riscontro al soccorso istruttorio, la srls Masca ha confermato che la procedura in atto non risulta ancora giunta a conclusione in quanto il piano di concordato andrà depositato entro il prossimo 9 ottobre, nè peraltro, ha prodotto alcuna autorizzazione da parte del Tribunale di Livorno e/o degli amministratori giudiziali circa la possibilità di utilizzo della struttura presentata in gara, in quanto che come indicato nelle controdeduzioni presentate, alla luce dell'attuale situazione che interessa il bene immobile hotel Phalesia (procedura esecutiva sospesa in pendenza di concordato preventivo), **l'unica Autorità preposta ad indicare / autorizzare la detenzione del suddetto bene è quella giudiziaria.**

Preso atto di quanto dichiarato dall'Operatore Economico ed accertato, in via informale dal Tribunale di Livorno, che la esistenza di una procedura concordataria non ancora definita, non consente alla proprietà di disporre dell'utilizzo dell'immobile e quindi locarlo legittimamente a terzi, si delinea la irregolarità del titolo di locazione e quindi la proposizione di un offerta di gara per carenza del titolo autorizzativo, priva della presentazione di un immobile.

Si riscontra, quindi, una ipotesi di offerta condizionata, irricevibile o inammissibile, in quanto subordinata all'esito delle procedure giudiziarie in atto o a eventi non dipendenti dalla volontà del partecipante, a discapito della perfetta conformità tra la lex specialis del bando e la offerta presentata e, pertanto, priva di elementi essenziali e sostanziali, insanabili attraverso il soccorso istruttorio.

PERTANTO

evidenziato quanto sopra, essendo l'offerta **mancante di un elemento sostanziale**, nonché subordinata a condizioni estranee all'oggetto del procedimento e non previste dalle norme di gara e/o di capitolato, con la proposizione di impegni collegati ad un evento futuro ed incerto da non garantire la certezza del contenuto della stessa;

rilevatone profili riconducibili a ipotesi di offerta incompleta, condizionata o indeterminata, per le quali, come da acquisita giurisprudenza "se ne dispone l'esclusione .. stante la superiorità del principio che vieta le offerte condizionate e le rende inammissibili.." ((T.A.R. Lazio – Roma,



Prefettura di Livorno

Ufficio Territoriale del Governo

Sez. II-ter, n. 5268/2016; T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III, n. 1428/2017; T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 128/2019; T.A.R. Piemonte, Sez. I, n. 785/2011), nonché fattispecie di offerta **inammissibile** ai sensi del comma 4 dell'art. 70 del D.lvo 36/23 , in quanto offerta non conforme ai documenti di gara;

considerato che la disponibilità di un immobile rappresenta **un elemento sostanziale dell'offerta** tenuto conto che, come richiesto nella lex specialis, corrisponde all'utilità che la stazione appaltante intende acquisire con la procedura;

considerato che la mancanza di elementi sostanziali non risultano sanabili attraverso il soccorso istruttorio;

il RUP

dichiara l'offerta inammissibile e, sentita la Stazione Appaltante, procede all'esclusione dell'operatore economico Masca s.r.l.s. dalla procedura di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del Disciplinare e dell' art. 70 comma 4 del D.lvo 36/23 e s.m.i.

Dispone, altresì, la comunicazione del presente provvedimento al suindicato operatore economico e la pubblicazione dello stesso ai sensi dell'art. 29 del Codice, nonché alla trasmissione di tale provvedimento alla Commissione di gara.

Avverso il presente provvedimento amministrativo di esclusione dalla procedura di gara, è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento sul profilo della Prefettura di Livorno – U.T.G. nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice.

IL RUP
Cioffi